



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Direzione Generale delle Risorse Umane e Professioni Sanitarie – uff. II

CONFERENZA DEI SERVIZI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, IL MINISTERO
DELLA DIFESA E L'ASSAEREO

Il giorno 11 ottobre 2005, alle ore 10,00 ha avuto luogo, presso la sede del Ministero della Salute, p.le dell'Industria, 20 – Roma la Conferenza dei Servizi avente ad oggetto la definizione delle procedure relative alla sorveglianza medica del personale di volo di cui all'art. 10-octies del D.Lgs. n. 241/2000.

Sono presenti:

Dott.ssa Alita Bisignani

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale delle risorse umane e delle
professioni sanitarie

Dott. Angelo Della Badia

Dott. Agostino Sozio

Dott. Enrico Tommasi

Col. Giacomo Montanini

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare – comando logistico –
Servizio sanitario

Dott. Cesare Stumpo

ASSAEREO

Prof. Giorgio Ricciardi Tenore

Apri la riunione la **dott.ssa Alita Bisignani** la quale ricorda che l'applicazione dell'articolo 10-octies, comma 3, del D.Lgs. n.241/2000 al personale navigante sottoposto ad esposizione alle radiazioni ionizzanti in misura inferiore ai 6mSv di dose efficace ha fatto sorgere, in passato, non poche problematiche interpretative, tanto da richiedere un attento approfondimento, in sede di apposito gruppo di lavoro, a seguito del quale è emersa l'esigenza di

proporre la modifica del comma 3 al fine di ricondurre sotto il controllo del medico competente di cui all'art. 83 del decreto legislativo n.230/1995 anche il predetto personale aeronavigante.

Soggiunge, altresì, che il mancato recepimento in sede legislativa di tale proposta ha reso improcrastinabile l'attuazione dell'art.10/octies, comma 3, da parte dei Ministeri della Salute e della Difesa nei termini fissati dal legislatore e che, in questa ottica, deve essere considerato favorevole il fatto che entrambe le Amministrazioni abbiano avvertito l'esigenza di provvedere all'assolvimento degli adempimenti scaturenti dalla precitata disposizione con modalità procedurali uniformi

La dr.ssa Bisignani, passa quindi ad esporre le procedure che il Ministero della Salute intende adottare per la realizzazione dei compiti di cui trattasi, dando lettura dello schema riassuntivo delle modalità attuative della sorveglianza di cui all'art. 10-octies, comma 3.

Al riguardo fa presente, preliminarmente, che per la stesura di detto documento si è fatto riferimento, come testualmente disposto dall'art. 10-octies, comma 3, alle modalità valide per le visite di idoneità al volo come disciplinate dalla normativa vigente, avendo altresì riguardo sia alla specificità delle visite mediche volte a garantire tale sorveglianza e alle argomentazioni sollevate nel corso della precedente riunione tecnica svoltasi sull'argomento il 25 maggio 2005.

In particolare, la dr.ssa Bisignani menziona le osservazioni formulate in quella sede dal rappresentante dell'ASSAEREO, dr. Stumpo, relativamente, tra l'altro, alle strutture sanitarie presso le quali effettuare le indagini specialistiche e di laboratorio ulteriormente richieste dal medico incaricato di esprimere il giudizio in materia di sorveglianza medica e sia alle modalità di custodia, in via transitoria, della documentazione sanitaria dell'interessato, in attesa dell'attivazione di un comune sistema informatico dei dati relativi agli adempimenti di cui trattasi.

Segue sull'argomento un'ampia discussione al termine della quale i presenti, ad unanimità, concordano circa l'applicazione della sottoindicata procedura proposta dal Ministero della Salute per l'esecuzione delle visite di sorveglianza medica del personale di volo, di cui all'art. 10-octies, comma 3, del D.Lgs.vo n.241/2000, convenendo di verificare la stessa a distanza di un anno dalla sua applicazione:

- 1) Ai sensi dell'art. 10-octies, comma 3, del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241, la sorveglianza medica del personale di volo che non sia suscettibile di superare i 6mSv/anno di dose efficace è assicurata con le modalità di cui al D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 settembre 1995 e alla Legge 30 maggio 1995, n. 204.
- 2) Gli oneri volti ad assicurare la predetta sorveglianza medica sono a carico del datore di lavoro.
- 3) La sorveglianza medica relativa al personale sopra individuato, stante il richiamo dell'art.10-octies, comma 3, alla normativa regolante le visite mediche volte all'accertamento della sussistenza o persistenza dell'idoneità psicofisica all'attività di volo, è effettuata presso gli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della Salute (Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante) e presso gli Istituti medico-legali dell'Aeronautica Militare, con analoghe procedure e modalità.
- 4) L'effettuazione delle precitate visite mediche (preventive, periodiche e straordinarie), volte alla sorveglianza medica e all'emissione del relativo giudizio di idoneità, è eseguita da un medico in possesso di uno dei titoli di cui all'art.2, lettera d) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, come modificato dall'art.1- bis del D.L. 12 novembre 2001, n.402, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 8 gennaio 2002, n.1.

5) Gli accertamenti medici finalizzati all'attività di sorveglianza per l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, sia che vengano espletati in occasione della visita di accertamento dell'idoneità psico-fisica al volo (quando coincidente) e sia che vengano espletati appositamente, secondo la cadenza temporale stabilita dall'art. 10-octies, comma 3, del D.Lgs.n.241/2000, si avvalgono, prioritariamente, dei medesimi esami medici e visite sanitarie necessari per l'emanazione del giudizio medico-legale di idoneità al pilotaggio o alle altre mansioni in volo, comprendendo altresì la visita dermatologica e quella oculistica. All'uopo viene utilizzata la modulistica di cui all'allegato C) al D.Lgs n.241/2000.

6) Il medico preposto, se ritenuto necessario caso per caso, può disporre eventuali ulteriori indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore in relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che saranno tempestivamente eseguite presso gli stessi ambulatori dei SASN e degli IML e, in caso di impossibilità di questi ultimi, presso strutture sanitarie pubbliche o presso qualificate strutture sanitarie private individuate dal datore di lavoro e ritenute idonee dall'Amministrazione.

7) Per la determinazione della tariffa relativa alla sola visita di sorveglianza medica da parte del medico appositamente incaricato, con emanazione del giudizio di idoneità all'esposizione, si fa riferimento alla tariffa stabilita dall'art. 1 del D.M. 7 agosto 1997 in materia di visite psicoattitudinali al volo, pari ad € 28,41.

8) Nel caso in cui la visita legata alla sorveglianza medica sia effettuata in occasione della visita di idoneità al volo, la tariffa da corrispondere da parte del datore di lavoro è fissata, orientativamente, in misura di € 49,07, di cui:

- € 28,41 visita di sorveglianza medica,
- € 20,66 visita dermatologica.

9) Nel caso in cui la visita volta alla sorveglianza medica sia disgiunta dalla visita per l'accertamento dell'idoneità al volo, il costo da addebitare alla società aerea, orientativamente, è fissato in misura di € 87,11, di cui:

- € 28,41 visita di sorveglianza medica
- € 20,66 visita dermatologica
- € 20,66 visita oculistica
- € 17,38 (esame urine, prelievo venoso, emocromo completo con formula, quadro proteico elettroforetico).

10) Agli eventuali ulteriori accertamenti specialistici e/o strumentali che di volta in volta si rendessero necessari ai fini della sorveglianza medica, effettuate presso le strutture sanitarie dei SASN e degli IML, sono applicate le tariffe stabilite per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dal D.M. 22 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

11) Il pagamento delle tariffe riguardanti gli accertamenti sanitari finalizzati alla sorveglianza medica dovrà essere effettuato dal datore di lavoro con le modalità che saranno indicate dagli Uffici competenti.

12) La Compagnia di volo, previa prenotazione, provvede all'invio a visita dei propri dipendenti e contestualmente alla trasmissione di apposita certificazione che attesti il livello di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

13) Il documento sanitario personale, da aggiornare a cura dei SASN e degli IML, è conservato presso il datore di lavoro, il quale provvede di volta in volta a recanitarlo ai SASN e

agli IML all'atto della visita medica prenotata. In via provvisoria, in attesa dell'attivazione di un sistema di elaborazione dei dati per la memorizzazione del documento sanitario personale e la gestione del sistema stesso, detto documento sanitario potrà essere custodito, a richiesta del datore di lavoro, presso le strutture sanitarie dei SASN e presso gli IML .

14) Il giudizio di idoneità all'esposizione è disgiunto da quello di idoneità al volo e viene espresso, di norma, nell'arco della stessa giornata di visita.

15) Il giudizio è comunicato all'interessato e al datore di lavoro.

16) La procedura sopra descritta sarà oggetto di verifica, tra le parti, al termine del primo anno di applicazione.

La riunione ha termine alle ore 12, 30.


MINISTERO DELLA SALUTE


- Dott. Alita Bisignani


- Dott. Angelo Della Badia


- Dott. Agostino Sozio

- Dott. Enrico Tommasi










MINISTERO DELLA DIFESA

- Col. Giacomo Montanini



ASSAEREO

- Dott. Cesare Stumpo

- Prof. Giorgio Ricciardi Tenore

